

CMS Newsletter
16 Gennaio 2026

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2026

Parte II

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

INDICE

1. Modifica agli scaglioni Irpef e rimodulazione delle detrazioni fiscali (Art. 1, commi 3 e 4)	2
2. Misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente (Art. 1, commi 7, 10, 11, 12 e 14)	2
3. Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere (Art. 1, commi 18-21)	3
4. Regime agevolato per lavoratori su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità (Art. 1, commi 8, 9 e 13)	3
5. Modifiche in materia di previdenza complementare (art. 1, commi 201 e 204)	4
6. Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (Art. 1, comma 17)	4
7. Detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (Art. 1, comma 22)	4
8. Incremento della flat tax sui redditi esteri dei nuovi residenti in Italia (Art. 1, commi 25 e 26)	5
9. Condizioni di accesso al regime forfetario (Art. 1, comma 27)	5
10. Disposizioni in materia di criptovalute e token di moneta elettronica (Art. 1, comma 28)	5
11. Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili nel settore finanziario (Art. 1, comma 137)	5
12. Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento (Art. 1, commi 138 e 139)	6
13. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (Art. 1, commi 145 e 146)	6

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 - S.O. n. 42/L - è stata pubblicata la Legge 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026, di seguito indicata come la "Legge" o anche la "Legge di Bilancio" o anche la "Manovra").

Con la presente Newsletter – suddivisa in tre parti per agevolare la lettura – si prosegue nella panoramica delle principali novità di natura fiscale, con particolare riguardo in questa seconda parte a quelle relative ai redditi delle persone fisiche nonché ad altre imposte indirette.

Nella titolazione dei diversi paragrafi – e ove non diversamente specificato – si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge di Bilancio (in particolare, l'articolo 1 si compone di 973 commi).

La Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, salvo diverse decorrenze previste dalle specifiche disposizioni di legge.

1. Modifica agli scaglioni Irpef e rimodulazione delle detrazioni fiscali (Art. 1, commi 3 e 4)

La Legge, intervenendo sull'art. 11 del DPR n. 917/1986 (di seguito, "TUIR"), modifica l'aliquota IRPEF del 2° "scaglione" di reddito, riducendola dal 35% al 33%. La disposizione lascia quindi immutate le aliquote relative agli altri scaglioni nonché i criteri di determinazione della base imponibile e delle detrazioni d'imposta previsti dalla disciplina vigente.

Pertanto, a decorrere dall'1.1.2026, le aliquote IRPEF sono le seguenti:

Reddito (euro)	Aliquota
fini a 28.000	23%
da 28.000 e fino a 50.000	33%
oltre 50.000	43%

A fronte di questa riduzione di aliquota, viene disposta¹ per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro una riduzione forfettaria delle detrazioni² dall'imposta linda pari a 440 euro, a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

La riduzione forfettaria opera esclusivamente sull'importo complessivo delle detrazioni spettanti con riferimento alle seguenti tipologie di oneri:

- oneri detraibili nella misura del 19% previsti o dal TUIR o da altre disposizioni

fiscali, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR;

- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11 del DL n. 149/2013;
- premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi, di cui all'art. 119, co. 4, del DL n. 34/2020.

2. Misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente (Art. 1, commi 7, 10, 11, 12 e 14)

La Legge introduce varie misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale e al rafforzamento del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti.

i. Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi contrattuali (comma 7)

Per i lavoratori del settore privato che nel 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, la Legge prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1.1.2024 e il 31.12.2026, siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore.

ii. Imposta sostitutiva del 15% sulle indennità o maggiorazioni di lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo settimanale e di turno (commi 10 e 11)

Per i lavoratori del settore privato che nel 2025 abbiano conseguito un reddito da lavoro

¹ Attraverso l'inserimento del co. 5-bis all'interno dell'art. 16-ter del TUIR.

² La riduzione si applica sulle detrazioni determinate ai sensi degli artt. 15, co. 3 e 16-ter del TUIR.

dipendente non superiore a 40.000 euro, la Legge prevede che le somme corrisposte nel 2026 a titolo di (i) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno³, (ii) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale⁴, e di (iii) indennità di turno e di ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL, siano assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunale e regionale pari al 15%, entro il limite massimo annuo di 1.500 euro, e salvo rinuncia espressa scritta da parte del lavoratore.

Ai fini del limite annuo di 1.500,00 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva ex art. 1, co. 182 ss. della L. n. 208/2015 (si veda il successivo §.4 della Newsletter).

Sono esclusi dall'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominati maggiorazioni o indennità. Restano escluse anche le attività indicate all'art. 1, co. 18 della Legge, ossia quelle soggette a trattamento integrativo speciale (si veda successivo §.3 della Newsletter).

Restano ferme le regole contributive ordinarie previdenziali e assistenziali, salvo diversa disposizione dei CCNL o della normativa vigente.

iii. Buoni pasto elettronici (comma 14)

Attraverso una modifica dell'art. 51, co. 2, lett. c), del TUIR, la Legge incrementa il limite di esenzione fiscale previsto per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in forma elettronica ai lavoratori dipendenti.

In particolare, a decorrere dal 1.1.2026⁵, il limite giornaliero di non imponibilità dei soli buoni pasto elettronici viene elevato da 8 a 10 euro.

3 Ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 66/2003, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ("CCNL").

4 Come individuati dai CCNL.

5 Resta fermo il principio di cassa allargato di cui all'art. 51, co. 1, del TUIR. Particolare attenzione deve quindi essere posta per i buoni pasto maturati nel 2025 e percepiti nei primi giorni del 2026, la cui disciplina applicabile è quella ante modifica.

3. Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 18-21)

In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, è stato confermato, per il periodo dal 1.1.2026 al 30.9.2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale⁶ pari al 15% della retribuzione linda corrisposta per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ed in relazione al lavoro notturno.

Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

4. Regime agevolato per lavoratori su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità (Art. 1, commi 8, 9 e 13)

La Legge interviene sul regime fiscale dei premi di risultato e delle altre somme riconosciute ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili ai sensi dell'art. 1, co. 182, della L. n. 208/2015 stabilendo che sugli importi erogati a tale titolo nel 2026 e 2027 l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunale sia applicabile entro il limite di 5.000 euro (in precedenza 3.000 euro) e nella misura dell'1% (in precedenza il 5%)⁷.

Restano invariate tutte le altre condizioni di accesso alla misura agevolativa.

È inoltre prorogato al 2026 il regime di parziale detassazione⁸ di cui all'art. 6, co. 1, terzo periodo, della L. n. 76/2025 prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

6 Il trattamento integrativo speciale introdotto dal comma in commento non concorre alla formazione del reddito.

7 I premi di risultato e le somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili percepiti nel 2025 restano invece soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 5%, nel limite di 3.000 euro. Salvo eventuali ed ulteriori proroghe, per i premi e le somme erogati dal 2028 l'imposta sostitutiva ritornerà nella misura ordinaria del 10% il limite tornerà nella sua misura ordinaria di 3.000,00 euro.

8 L'agevolazione consiste dell'esenzione di tali redditi nella misura del 50% per un importo annuo non superiore a 1.500 euro.

5. Modifiche in materia di previdenza complementare (art. 1, commi 201 e 204)

La Legge modifica l'art. 8, co. 4 del D.lgs. n. 205/2005 e determina l'aumento, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, del limite annuo di deducibilità dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal dipendente e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente, sia in base a contratti o accordi collettivi.

La Legge adegua, altresì, il regime speciale previsto dall'art. 8, co. 6 del D.lgs. n. 205/2005 al suddetto limite. Difatti, per effetto della modifica apportata dal co. 201, in commento, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007 è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il nuovo limite annuo di 5.300 euro.

In particolare, il maggior importo deducibile è pari alla differenza tra (i) l'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione al fondo pensione, ma non effettivamente versati, e (ii) i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione. Il medesimo maggior importo non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del limite annuo di 5.300 euro.

Inoltre, mediante la modifica apportata all'art. 8, co. 7 e ss. del D.lgs. n. 205/2005, a partire dal 1.7.2026, è prevista l'adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, nella specie applicati⁹.

⁹ In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Invece, in assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica residuale deve essere individuata attraverso i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 85/2020, avendo, comunque, il lavoratore 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.

6. Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (Art. 1, comma 17)

La Legge interviene sulla disciplina delle locazioni cosiddette "brevi", regolata dall'art. 4 del DL n. 50/2017, riducendo da quattro a due il numero massimo di appartamenti per i quali è possibile applicare il regime fiscale agevolato in ciascun periodo d'imposta. Il superamento di tale limite comporta la presunzione che l'attività di locazione sia esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., con conseguente esclusione dal regime agevolativo.

La presunzione di imprenditorialità si applica a prescindere dal fatto che i contratti vengano conclusi direttamente, tramite intermediari o attraverso portali telematici. Restano confermate le aliquote dell'imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 26% e in quella ridotta del 21% limitatamente a un immobile.

7. Detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (Art. 1, comma 22)

La Legge proroga per tutto il 2026 il regime fiscale più favorevole previsto per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025, con riferimento agli interventi di efficienza energetica¹⁰, ristrutturazione edilizia¹¹ e sisma bonus¹² effettuati nel 2026.

Per effetto della modifica normativa, in relazione ai predetti interventi edilizi le detrazioni d'imposta competono nelle seguenti misure:

- 50% nel 2026 e 36% nel 2027, relativamente agli interventi realizzati su abitazioni principali;
- 36% nel 2026 e 30% nel 2027, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

Restano invariati sia il limite massimo di spesa agevolabile che la ripartizione della detrazione.

¹⁰ Cfr. art. 14, co. 3-quinquies, del DL n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013.

¹¹ Cfr. art. 16-bis del TUIR.

¹² Cfr. art. 16, co. 1-bis, del DL n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013.

ne in quote annuali secondo le modalità previste dalle singole disposizioni agevolative.

Infine, viene prorogata al 2026 la possibilità di fruire del c.d. "bonus mobili" di cui all'art. 16, co. 2, del DL n. 63/2013. Il beneficio consiste in una detrazione pari al 50% su una spesa massima di 5.000 euro.

8. Incremento della flat tax sui redditi esteri dei nuovi residenti in Italia (Art. 1, commi 25 e 26)

La Legge interviene nuovamente sul regime fiscale applicabile alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera, di cui all'art. 24-bis del TUIR (c.d. regime dei "nuovi residenti").

Fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di accesso attualmente vigenti, l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero è incrementata a:

- 300.000 euro annui per il contribuente c.d. "principale" (rispetto ai precedenti 200.000 euro)
- 50.000 euro annui per ciascun familiare a cui il regime viene esteso (rispetto ai precedenti 25.000 euro).

Per espressa previsione normativa, la novellata disciplina si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c.¹³ a decorrere dall'1.1.2026.

9. Condizioni di accesso al regime forfetario (Art. 1, comma 27)

La Legge proroga al 2026 la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025¹⁴ che per il solo 2025 aveva elevato da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente (e assimilato) percepito nell'anno precedente, oltre il quale l'accesso al regime "forfetario" di cui alla L. n. 190/2014¹⁵ risulta precluso.

13 Secondo la previsione dell'art. 43 c.c., la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

14 Art. 1, co. 12, L. n. 207/2024.

15 Cfr. la newsletter CMS del 10 gennaio 2025, "Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2025 – Parte II".

10. Disposizioni in materia di criptovalute e token di moneta elettronica (Art. 1, comma 28)

La Legge interviene sul regime fiscale delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto "token" di moneta elettronica denominati in euro¹⁶ (c.d. *Stablecoin*, ossia cripto-attività il cui valore è ancorato a una valuta avente corso legale e supportato da adeguate riserve poste a garanzia dei diritti di rimborso degli utenti¹⁷), la Legge prevede che ai redditi diversi e agli altri proventi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego si applichi l'aliquota del 26% (in luogo del 33% originariamente prevista a decorrere dal 1.1.2026).

La norma chiarisce infine che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *Stablecoin*, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

11. Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili nel settore finanziario (Art. 1, comma 137)

Attraverso l'introduzione del nuovo co. 2-ter nel corpo dell'art. 33 del DL n. 78/2010, la Legge introduce una deroga all'applicazione dell'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili (bonus e *stock option*) attribuiti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione operanti nel settore finanziario.

Si ricorda che a decorrere dal 2025 l'addizionale grava unicamente sui dirigenti e collaboratori del settore finanziario¹⁸, essendo stato normativamente stabilito che ne sono invece esclusi i dirigenti e amministratori di società di partecipazione non finanziaria¹⁹ (holding

16 Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

17 In coerenza con la definizione di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), del Regolamento UE 2023/1114 ("MiCAR").

18 Cfr. art. 162-bis, co. 1, lett. a) e b) del TUIR.

19 Cfr. art. 162-bis, co. 1, lett. c) del TUIR.

industriali) e i soggetti ad esse assimilati²⁰.

La Legge stabilisce che l'addizionale non sia dovuta qualora il soggetto che eroga le remunerazioni versi a favore di enti del Terzo settore indipendenti²¹ un importo almeno pari al doppio dell'addizionale altrimenti dovuta.

A un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è demandata l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione di tale previsione, inclusi gli adempimenti necessari ai fini della verifica del requisito di indipendenza degli enti beneficiari.

12. Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento (Art. 1, commi 138 e 139)

La Legge, modificando la lettera d), dell'art. 13, co. 2, del DPR n. 633/1972 ("DPR IVA"), prevede che nelle operazioni permutative²² la base imponibile IVA di ciascuna cessione o prestazione sia determinata sulla base del valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, e che tale valore sia determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni²³.

La modifica si applica alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della norma e sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente.

13. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (Art. 1, commi 145 e 146)

Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi per i consumatori nelle operazioni di credito di minore entità, la Legge interviene sulla disciplina dell'imposta di bollo

20 Cfr. art. 1-bis del DL n. 84/2025.

21 Gli enti beneficiari devono essere quelli previsti dal codice del Terzo settore (ex D.lgs. n. 117/2017), diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

22 Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi; cfr. art. 11 del DPR IVA.

23 Ante modifica, la base imponibile delle operazioni permutative era determinata dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.

applicabile ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari, modificando la tariffa²⁴ allegata al DPR n. 642/1972 e quella allegata al testo unico dei tributi indiretti di cui al D.lgs. n. 123/2025²⁵.

In particolare, viene introdotta un'esenzione dall'imposta di bollo – altrimenti dovuta nella misura di 16 euro – con riferimento ai:

- contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
- contratti di credito privi di interessi o di altri oneri;
- contratti di credito con rimborso entro tre mesi dall'utilizzo delle somme, per i quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni di importo non significativo.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20.11.2026.

24 Cfr. nota 2-bis dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del DPR n. 642/1972.

25 Cfr. nota 3 dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, di cui all'allegato 3, del D.lgs. n. 123/2025.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di
CMS Adonnino Ascoli & Cavarola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Luca Vincenzi
luca.vincenzi@cms-aacs.com

Francesco dell'Falconi
francesco.dellifalconi@cms-aacs.com

Marco Federici
marco.federici@cms-aacs.com

Giovanna Chiarandà
giovanna.chiaranda@cms-aacs.com

Giuseppe Attanasio
giuseppe.attanasio@cms-aacsc.com

Carlo Ludovico Orio
carloludovico.orio@cms-aacs.com



Roma
Via Agostino Depretis, 86
00184
T - +39 06 478151

Milano
Galleria Passarella, 1
20122
T - +39 02 89283800

CMS Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bengaluru, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Chennai, Cologne, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Gurugram, Hamburg, Hong Kong, Hyderabad, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, New Delhi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law